





BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

**REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI CON
PARTI CORRELATE**

Il Presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie
S.p.A. del 26 luglio 2022



INDICE

| | |
|--|----------|
| Premessa..... | 4 |
| Articolo 1 – Obiettivo del Comitato..... | 4 |
| Articolo 2 – Costituzione e presidenza..... | 4 |
| Articolo 3 – Convocazione riunioni e deliberazioni..... | 5 |
| Articolo 4 – Compiti e funzioni del Comitato..... | 7 |
| Articolo 5 – Poteri e mezzi..... | 9 |
| Articolo 6 – Condotta etica..... | 9 |
| Articolo 7 – Norme finali..... | 9 |

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti, i poteri ed i mezzi del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate (di seguito il “**Comitato**”) di Bialetti Industrie S.p.A. (di seguito “**Bialetti**” o la “**Società**”).

1. OBIETTIVO DEL COMITATO

- 1.1 In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Corporate Governance Codice delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.a. cui Bialetti aderisce (di seguito il “**Codice**”), alla procedura con Parti Correlate approvata in data 26 novembre 2021 (di seguito la “**Procedura**”¹), e alle norme di legge, regolamentari e statutarie, il Consiglio di Amministrazione (di seguito il “**CdA**” e singolarmente gli “**Amministratori**”) ha costituito al proprio interno il Comitato con i compiti come di seguito specificati.
- 1.2 Per quanto qui non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie pro-tempore vigenti e applicabili, cui si fa espressamente rinvio. In caso di contrasto tra le previsioni del Regolamento e le disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, queste ultime prevarranno.

2. COSTITUZIONE E PRESIDENZA

- 2.1 I componenti del Comitato sono nominati con delibera del CdA per le finalità descritte nel successivo art. 4. Il CdA può revocare, con delibera motivata, singoli componenti del Comitato al verificarsi di circostanze di incompatibilità che ne pregiudichino l’autonomia e l’imparzialità di giudizio ovvero in conseguenza di gravi ed accertati inadempimenti rispetto ai doveri connessi all’ufficio di membro del Comitato. In tal caso il CdA, successivamente alla revoca, provvede, senza indugio, alla sostituzione con propri membri nel rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6.
- 2.2 Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti².
- 2.3 Il Comitato possiede nel suo complesso un’adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la Società, funzionale a valutare i relativi rischi. Almeno un componente del Comitato in funzione

¹ Pubblicata sul sito www.bialetti.com sezione investor relations;

² Ai sensi del Codice: gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti legati a quest’ultima, relazioni tali da condizionare l’attuale autonomia di giudizio (cfr. criteri indicati nell’articolo 2 del Codice);



di Comitato Controllo e Rischi possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

- 2.4 Il Presidente è nominato con delibera del CdA in occasione della costituzione del Comitato ed è eletto tra gli Amministratori indipendenti. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato, stabilisce l'ordine del giorno, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del CdA, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al CdA.
- 2.5 Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il CdA provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle precedenti indicazioni nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2.2.
- 2.6 La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del CdA che lo ha nominato, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato.
- 2.7 Nel corso del mandato, il CdA può variare la composizione del Comitato nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, nel caso venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato, di procedere all'integrale rinnovo del Comitato.

3. CONVOCAZIONE RIUNIONI E DELIBERAZIONI

- 3.1 Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata ad assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti almeno semestralmente, su convocazione del Presidente ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno due suoi componenti o quando lo richiedano gli o l'Amministratore esecutivo o il Presidente del CdA, per la discussione di uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo.
- 3.2 Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.
- 3.3 Il Comitato si riunisce presso la sede della Società o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione e si avvale dell'operato di un segretario, nominato su proposta del Presidente e scelto anche al di fuori dei propri componenti.
- 3.4 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare è predisposto ed inviato dal Presidente – o su incarico di quest'ultimo dal segretario, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Comitato delegato dal Presidente - con preavviso di almeno 3 giorni - per iscritto, anche a mezzo

posta elettronica al recapito indicato da ciascun destinatario. Nel caso di urgenza il termine di preavviso può essere più breve. In ogni caso, la partecipazione totalitaria dei membri alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di convocazione previste dal presente Regolamento.

- 3.5 Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.
- 3.6 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante teleconferenza e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.
- 3.7 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è di norma anticipata ai componenti a mezzo e-mail ai recapiti indicati dai componenti del Comitato almeno 2 giorni prima della riunione.
- 3.8 Il Presidente del Comitato può invitare a singole riunioni il presidente dell'organo di amministrazione, il chief executive officer, gli altri Amministratori e, informandone il chief executive officer, gli esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia nonché altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato. Alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti dell'organo di controllo.
- 3.9 Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti, di cui almeno due indipendenti.
- 3.10 Nella sua funzione di Comitato Controllo e Rischi, il Comitato adotta le decisioni prese a maggioranza dei membri partecipanti alla riunione, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella sua funzione di Comitato Operazioni con Parti Correlate le deliberazioni vengono assunte con le maggioranze richieste nella Procedura. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 3.11 In caso di urgenza, qualora non sia possibile tenere una riunione del Comitato in audio o videoconferenza, il Presidente può chiedere ai componenti del Comitato, informando altresì tutti i destinatari della copia dell'avviso di convocazione, di esprimere la loro opinione su uno specifico argomento per posta elettronica. Il Presidente informa i componenti del Comitato e i citati destinatari della copia dell'avviso di convocazione dell'esito della consultazione, del quale è redatto apposito verbale.
- 3.12 Le deliberazioni del Comitato risultano da specifici verbali che vengono annotati in apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario.



3.13 Su invito del Presidente e previa informativa al chief executive officer ai lavori del Comitato partecipano altresì, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate nonché altri soggetti, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, per fornire informazioni ed esprimere valutazioni di competenza.

4. COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO

4.1 Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio stesso per supportarne con un'adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.

In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta, sentito il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché la Società di revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) valuta l'idoneità - verificandone almeno la correttezza del processo di formazione - dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, affinché essa sia funzionale a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite
- c) esamina il contenuto dell'informativa periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in materia di "operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate" nei termini e con le modalità indicate nella Procedura in materia di operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate;
- e) sovrintende alle attività della funzione di Internal Audit;
- f) esamina le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza, dalla società di revisione, dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dalla funzione di Internal Audit, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- g) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;

- h) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione Internal Audit;
- i) può richiedere al Responsabile Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CEO;
- j) può richiedere al Responsabile della funzione di Internal Audit, altri interventi di audit non previsti nel Piano di Audit, compatibilmente con le risorse disponibili;
- k) valuta al momento della nomina le caratteristiche di onorabilità, professionalità, competenza, autonomia ed esperienza necessarie in capo alla funzione di Internal Audit, nonché le eventuali incompatibilità, anche in termini di conflitto di interessi, con precedenti attività o funzioni ricoperte presso la Società e/o le Controllate;
- l) supporta, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza o che il Comitato stesso abbia segnalato al Consiglio di Amministrazione;
- m) supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni relative all'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse.

4.2 Il Comitato esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini della:

- a) definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sentito il Collegio Sindacale, in coerenza con le strategie della Società;
- b) proposta del CEO, in merito ad eventuali aggiornamenti o adeguamenti delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ivi comprese quelli alle Linee d'Indirizzo Internal Audit, sentito il Collegio Sindacale;
- c) valutazione periodica, almeno annuale e di regola in occasione della approvazione della relazione finanziaria annuale, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché sulla sua efficacia;
- d) approvazione periodica, almeno annuale, del Piano di Audit predisposto dalla Funzione Internal Audit;



- e) descrizione nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché della valutazione sull'adeguatezza del sistema stesso e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti;
- f) valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata al Collegio Sindacale.

4.3 Nella sua funzione di Comitato Operazioni con Parti Correlate il CdA ha affidato al Comitato il compito di coadiuvarlo nelle attività disciplinate dalla Procedura.

4.4 Il Comitato svolge inoltre quegli ulteriori compiti che gli vengono di volta in volta attribuiti dal CdA ed esamina su segnalazione del presidente del CdA e/o dell'Amministratore delegato gli argomenti che essi ritengono opportuno sottoporre al Comitato per gli aspetti di sua competenza.

5. POTERI E MEZZI

5.1 Il Comitato predisporrà un'agenda annuale delle attività anche al fine di agevolare la Società nella predisposizione dell'eventuale documentazione necessaria per lo svolgimento dei relativi compiti.

5.2 Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso conferiti, il Comitato attraverso il proprio Presidente e previa informativa scritta all'Amministratore delegato, ha accesso alle informazioni e alle funzioni e strutture aziendali necessarie, può, inoltre, avvalersi a spese della Società, di professionisti esterni o altro supporto, purché siano adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza e non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

6. CONDOTTA ETICA

6.1 I membri del Comitato sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio, e la loro condotta deve essere in linea con i principi etici della Società. A tal fine, essi devono astenersi da atti e comportamenti che contravvengano a tali requisiti.

7. NORME FINALI

7.1 Ai membri del Comitato spetta il compenso fissato dal CdA, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

7.2 Il presente Regolamento è a disposizione presso la sede legale della Società e sul sito www.bialetti.com sezione investor relations.

7.3 Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal CdA.